

FACHINI GEARS SPA

Modello

di organizzazione e gestione

D. Lgs. n° 231 del 8 giugno 2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n° 231/2001

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Sulla base di quanto disposto dal d. lgs. 231/2001, nel caso in cui vengano commessi o tentati da persona fisica taluni reati, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della Società nel cui interesse o vantaggio tali Reati siano stati compiuti e sia riscontrabile negligenza normativa da parte della Società stessa.

Lo stesso Decreto individua le persone, indicate di seguito, che possono determinare la responsabilità della Società commettendo un Reato nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Oltre alle persone che possono determinare la responsabilità della Società, il d. lgs. 231/2001 contempla i Reati a cui si applica la disciplina:

- Reati commessi a danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis)
- Reati in materia societaria (art. 25-ter)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies).

1.2 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITA'

Il 231/2001 (artt. 6 e 7) prevede forme di esonero dalla responsabilità della Società qualora siano commessi dei Reati nell'interesse o a vantaggio della stessa a condizione che quest'ultima dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) abbia affidato ad un organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Il Modello di cui al punto a) deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati (la mappatura dei rischi);
- b) prevedere specifici protocolli finalizzati ad assicurare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire (ad esempio politiche aziendali, procedure organizzative ed informatiche, Codice Etico, sistema di deleghe e procure, strutture organizzative);
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell' Organismo di Vigilanza (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

1.3 LINEE GUIDA

Fachini Gears, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo si è ispirata alle Linee Guida redatte da Confindustria (versione aggiornata al 31 marzo 2008), prendendo anche spunto da Modelli già predisposti da Società di rilevanza nazionale, salvo apportare gli adattamenti dovuti alla propria specifica struttura organizzativa e realtà aziendale.

I punti fondamentali che le linee guida individuano ed approfondiscono, per la costruzione dei Modelli, sono i seguenti:

- Individuazione delle aree a rischio al fine di identificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la commissione dei Reati previsti dal d. lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo (attraverso l'adozione di opportuni protocolli) che sia ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio che il Reato sia commesso;
- Obbligo da parte delle funzioni aziendali, in particolare quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare, le Linee Guida individuano, quali principali componenti del sistema di controllo interno, i seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale, suo coinvolgimento e formazione;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni

dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa (verificabili, documentabili, essere coerenti e congruenti in relazione ad ogni operazione "sensibile")

- la funzione che dispone l'operazione è diversa dalla funzione che verifica e/o approva la stessa - nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo (applicazione del principio di separazione delle funzioni);
- il sistema di controllo deve essere in grado di documentare l'effettuazione dei controlli (documentazione dei controlli);
- in caso di violazione delle norme, delle regole e delle procedure previste dal Modello deve essere previsto un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza (OdV) quali autonomia e indipendenza, professionalità.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura aziendale di Fachini Gears è rappresentata dall'organigramma allegato (ALLEGATO A), nel quale sono specificate le funzioni aziendali che compongono la propria organizzazione. L'Organigramma nominativo è a disposizione presso l'Ufficio del Personale.

FINALITA' DEL MODELLO

Fachini Gears ha deciso di predisporre un Modello di organizzazione e gestione in linea con le prescrizioni del d. lgs. 231/2001; le norme comportamentali e deontologiche richiamate dal Codice Etico si applicano a tutti i Soggetti Apicali, ai Dipendenti e/o ai Collaboratori che agiscono in nome e per conto delle Società.

La stessa ha nominato, l'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza, da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, del Codice Etico D-Group e del Modello Organizzativo dell'Azienda.

Tra le finalità del presente Modello vi sono quindi anche quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia quale obiettivo, attraverso l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente "proceduralizzazione", la prevenzione del rischio di commissione dei Reati contemplati dal d. lgs. 231/2001;
- predisporre un sistema di monitoraggio costante delle attività che consentano all'Azienda di prevenire e/o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei Reati;
- sviluppare la consapevolezza nei propri Dipendenti e Collaboratori (Soggetti Apicali, Dipendenti, Agenti o Consulenti) che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società, le cui conseguenze disciplinari sono stabilite nell'ambito dei singoli rapporti instaurati.
- promuovere una costante sensibilizzazione dei propri Dipendenti e Collaboratori nel seguire comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati previsti dal d. lgs.

231/2001, non solo perché contrari alle disposizioni di legge ma anche perché contrari ai principi etico-sociali della Società.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio della Società;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

DESTINATARI DEL MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento ed i principi contenuti nel presente Modello si integrano con quelli contenuti nel Codice Etico, pur rivestendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel d. lgs. 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento condiviso sul piano generale e vuole esprimere quei principi di "deontologia aziendale" che Fachini Gears riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello di Organizzazione e Gestione (compresi i principi, le regole e le procedure in esso riportati o richiamati) risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di quelle particolari tipologie di Reati che la Fachini Gears ha individuato nell'ambito dell'analisi del rischio condotta nel proprio contesto aziendale.

Sono pertanto obbligati ad osservare le prescrizioni del presente Modello, nonché il Codice

Etico: gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori e Consulenti ad altro titolo che agiscono per conto o in nome di Fachini Gears.

Mappatura delle aree/processi a rischio e identificazione dei rischi potenziali

Si è effettuata un'analisi preliminare del contesto aziendale per individuare quali aree/processi aziendali potessero risultare interessati dalle potenziali casistiche di reato previste.

Gli elementi considerati sono stati:

- struttura organizzativa e societaria
- rapporti con le Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali;
- soggetti apicali, dipendenti ed altri soggetti legati alla Società da rapporti di parasubordinazione (Agenti e Collaboratori esterni)

Questa prima analisi ha condotto all'esclusione di alcuni reati previsti dal decreto, mentre

sono stati invece presi in considerazione i seguenti reati per una analisi più approfondita:

- i Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- i Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)
- Reati in materia societaria (art. 25-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quarter)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

In considerazione dell'attività e della realtà organizzativa di Fachini Gears, l'analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei Reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al d. Igs. 231/2001.

Identificate quali aree e processi aziendali potessero essere coinvolti, si è proceduto ad analizzare le possibili modalità attuative dei Reati considerati. Questa attività è stata svolta sia attraverso confronti con i soggetti chiave che nell'ambito della struttura aziendale sono coinvolti nelle aree/processi individuati, sia attraverso l'analisi della documentazione disponibile (principali procedure in essere, organigrammi, disposizioni organizzative, comunicazioni ufficiali etc.)

Nello svolgimento dell'analisi dei rischio sono stati considerati i reparti e le funzioni che svolgono attività per conto di Fachini Gears in base a specifici accordi contrattuali:

Risorse Umane

Vendite

Marketing

Service

Servizi commerciali

Amministrazione ordini

Gestione credito

Finanza e amministrazione

Sistemi Informativi

Quanto alla rete di vendita, il rapporto cosiddetto "di Agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, nel cui ambito non si rinvencono spazi per un'ingerenza della Società nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente.

Ciò sembra trovare conferma in pronunce giurisprudenziali anche recenti della Suprema Corte, che riconoscono al preponente "il limitato potere di impartire all'Agente istruzioni generali di massima(oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell'attività suddetta esclusivamente sull'Agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione di cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo" (Cass. Civile sez. lavoro, 15 maggio 2002, n. 7087).

Sul piano sistematico e della normativa secondaria emerge che tali soggetti esterni, seppur formalmente per molti aspetti autonomi, risultino invece destinatari di penetranti poteri di controllo e di indirizzo.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene dunque opportuno estendere l'attività di mappatura delle "attività sensibili", ricomprendendo nel Modello anche la rete di vendita per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società, mentre ritiene di escludere gli atti posti in essere dalla rete di vendita nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di Imprenditore autonomo.

Analisi del sistema di controllo preventivo esistente

Per ogni area/processo sensibile individuato sono state prese in considerazione le modalità di gestione ed il sistema di controllo preventivo in essere (procedure esistenti e modalità operative in essere).

Valutazione dei rischi residui

E' stata dunque oggetto di valutazione l'incidenza sui rischio di tali procedure e modalità operative considerando i seguenti parametri:

- a) la probabilità di accadimento dell'evento;
- b) l'impatto dell'evento stesso;
- c) la soglia concettuale di accettabilità del rischio così come prevista dall'art. 6 del Decreto.

Con riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di Reato contemplate dal d. lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità, al fine della esclusione dalla responsabilità amministrativa, è rappresentata da un sistema di prevenzione "tale da non potere essere aggirato se non fraudolentemente".

Progettazione/adequamento del sistema di controllo preventivo

Sulla base del sistema esistente all'interno della struttura aziendale (procedure e controlli esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del d. lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento e/o integrazione dell'attuale sistema di controllo preventivo, definiti gli elementi costitutivi del Modello e proceduto alla sua redazione.

B. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati quindi definiti, quali elementi qualificabili come elementi generali costitutivi del presente Modello:

- il sistema organizzativo aziendale;
- le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure esistenti;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare in caso di violazione del Modello e dei protocolli e procedure in esso descritti o richiamati;
- il Codice Etico.

C. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) è composto da una "PARTE GENERALE", da singole "PARTI SPECIALI" - predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto.

La Parte Generale comprende le regole ed i principi generali che Fachini Gears si è data e alle quali sono tenuti a conformarsi i destinatari del Modello:

- le modalità adottate nella identificazione e gestione del Rischio;
- le modalità adottate nella gestione del Modello;

- l'elenco dei Reati contemplati dal d. lgs. 231/2001, in relazione alla propria realtà organizzativa e lavorativa nonché la definizione delle aree e dei processi considerati sensibili;
- l'insieme delle regole e dei principi ispiratori delle procedure già in atto o che verranno adottate e che sono finalizzate a prevenire a limitare le situazioni a rischio Reato connesse a tali aree e processi;
- la descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza il quale ha il compito di garantire il rispetto del sistema organizzativo e la vigilanza sull'operato dei soggetti interessati;
- il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole e delle procedure aziendali previste e richiamate dal Modello e finalizzate ad impedire la commissione di Reati;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" - trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A., nonché per i reati di frode informatica.

La seconda Parte Speciale - denominata Parte Speciale "B" - riguarda i cosiddetti reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza e la quarta Parte Speciale - denominate rispettivamente Parte Speciale "C" e Parte Speciale "D" - sono relative ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater e 25-quinquies del Decreto).

La sesta Parte Speciale - denominata Parte Speciale "F" - riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale : omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La settima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "G" - riguarda i delitti informatici e il trattamento illecito di dati previsti dagli artt. 491bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies 640 quinquies c.p., previsti dall'art. 24 bis del Decreto, introdotto con Legge 80/2008.

L'ottava Parte Speciale - denominata Parte Speciale "H" - riguarda i reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni a utilità di provenienza illecita.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo e sono:

Allegato A: Organigramma Aziendale

Allegato B: Codice Etico

Allegato C: Elenco delle procedure documentate in vigore che regolamentano le attività a rischio di reato ex d. lgs. 231/2001;

Esistono, inoltre, alcuni Documenti Collegati al presente Modello, cui lo stesso fa espresso riferimento, e che sono a disposizione presso i relativi uffici competenti:

- il DVR (a disposizione presso RSPP nominata)
- il DPSS (a disposizione presso il Responsabile ex d. lgs. 196/2003)
- la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme interne (a disposizione presso l'Ufficio Controllo Qualità)

Gli Allegati e i Documenti Collegati sono stati concepiti come tali al fine di agevolare le attività di aggiornamento di quegli elementi considerati più "dinamici" e che richiederanno un costante monitoraggio nonché adeguamento al fine di attualizzare l'efficacia del sistema di controllo.

In particolare, con riferimento al Codice Etico allegato, si precisa che:

- lo stesso è predisposto sulla base di indicazioni di carattere generale; resta compito del presente Modello Organizzativo regolamentare gli aspetti particolari;
- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che Fachini Gears riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da Fachini Gears incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con la stessa a vario titolo (ad esempio, i fornitori)

Il Modello Organizzativo risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di Fachini Gears, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'adozione del presente Modello mira a garantire che tutte le attività:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e del Codice Etico;
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a fare conseguire a Fachini Gears vantaggi illeciti;
- siano documentate, motivate e quindi controllabili.

II Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, dietro mandato dell'Assemblea dei Soci, ha deciso, sentito II parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, di procedere all'adozione del presente Modello. Nella predetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del d. lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears sentito il parere dell'OdV. A tale scopo sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nella Parte Generale, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema sanzionatorio definito.

E' peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears la facoltà di apportare, in virtù delle necessità di adeguamento alle regole e principi generali espressi nel Modello, eventuali aggiunte, modifiche o integrazioni agli allegati o ai documenti in essi richiamati al fine di garantire e gestire con sempre maggiore efficienza ed efficacia l'applicazione del Modello. Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza annuale e da questa ratificate o eventualmente integrate o modificate. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente non è sospesa.

L'OdV dovrà essere comunque (e contestualmente alla messa in atto della modifica organizzativa) informato di ogni cambiamento avente ad oggetto il Modello, la struttura societaria di Fachini Gears, nonché le modifiche apportate agli Allegati.

ORGANISMO DI VIGILANZA

NOMINA DELL'ODV

L'art. 6, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilanza e di aggiornamento del Modello sia affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per decisione degli organi deliberativi della Società le attività di vigilanza vengono estese al controllo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico che Fachini Gears ha adottato.

L'assemblea dei Soci di Fachini Gears ha nominato, con delibera del _____ e in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organismo di Vigilanza Fachini Gears resta in carica per un triennio e fino ad approvazione del bilancio d'esercizio. In occasione di tale approvazione, quindi a esercizio scaduto, si provvederà a rinnovare la composizione dell'OdV o a confermare quella in essere.

I suoi membri potranno essere rieletti per un periodo massimo di tre mandati consecutivi. L'eventuale revoca degli specifici poteri dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri potranno avvenire solo previa delibera dell'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In linea con le disposizioni del decreto, l'Assemblea dei Soci ha scelto un Organismo di Vigilanza che garantisce il rispetto dei seguenti criteri:

Autonomia e indipendenza: queste caratteristiche sono fondamentali e presuppongono che lo stesso non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione e in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento. Per garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati:

- i soggetti che assumono l'incarico, non svolgeranno altri incarichi professionali per Fachini Gears;
- l'OdV riferirà direttamente ai vertici della Società. Nel caso specifico avrà come referente il

presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione stesso. Ulteriore referente sarà il Collegio Sindacale.

Professionalità: l'OdV deve avere le competenze o gli strumenti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che sarà chiamato a svolgere con particolare riferimento alle competenze di natura organizzativa e a quelle di natura tecnico-legale in ambito societario. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza, garantiranno l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione: l'OdV svolgerà in modo continuativo. Le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; la definizione degli aspetti attinenti la continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalla struttura aziendale all'Organismo, sarà rimessa all'Organismo stesso.

FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria precedentemente citate, l'intervento dell'OdV, al fine di eliminare o ridurre i rischi di commissione dei Reati, si delinea in generale nelle attività seguenti:

- vigilare periodicamente sull'effettiva applicazione del Modello da parte dei destinatari (Dipendenti, Collaboratori, Amministratori, Sindaci etc.) in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplate dal d. lgs. 231/2001;
- vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al d. lgs. 231/2001;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate al Consiglio di Amministrazione siano effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte sono assegnati all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello e per vigilare affinché:

o le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;

o i principi etici siano rispettati;

o il Modello e le procedure di riferimento siano e rimangano adeguati ed efficaci nella prevenzione dei Reati considerati.

- verificare la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;

- effettuare verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni a atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili a laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto dell'attività di prevenzione;

- segnalare eventuali carenze/inadeguatezze nella prevenzione dei Reati e verificare che il management provveda ad implementare le misure correttive;

- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- coordinarsi con il management aziendale competente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni a provvedimenti (fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare);

L'OdV deve essere inoltre costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Fachini Gears al rischio concreto di commissione di uno dei Reati.

REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'OdV riferirà in merito all'attuazione del Modello, alla rilevazione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate direttamente verso la Presidenza, Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale (ad esempio tempestive segnalazioni relative ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli Enti, segnalazioni relative a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche, verbali degli incontri con le altre funzioni etc.). Tale attività di reporting si concretizzerà nella realizzazione del verbale rilasciato al termine delle visite che periodicamente l'OdV effettua.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente avranno comunque

facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, avrà la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati e custoditi dall'OdV. Copia dei predetti Verbali dovrà essere trasmessa agli organismi indicati.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

A. SEGNALAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli Organi Sociali, i Dipendenti o Collaboratori ad altro titolo, sono tenuti a segnalare all'OdV qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fachini Gears ai sensi del d. Lgs. 231/2001.

Varranno al riguardo le seguenti prescrizioni generali:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati al proprio diretto superiore o in alternativa direttamente all'OdV;
- i Collaboratori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- Gli Amministratori e i Sindaci, per quanta riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di Fachini Gears, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Le informazioni acquisite dall'OdV e dalle funzioni aziendali preposte dovranno essere trattate in modo da garantire:

- la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- la tutela dei segnalanti davanti a qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità ed attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari. Effettuate le dovute indagini si adopererà affinché venga definito quanta previsto dal sistema sanzionatorio aziendale.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori o Organi Sociali, poteri, questi, che sono demandati ai competenti soggetti ed organi aziendali (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea).

B. SEGNALAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, il Presidente del CdA incaricherà funzioni specifiche che dovranno obbligatoriamente e immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano Fachini Gears, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. Lgs. 231/2001.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello e conservato dall'OdV in appositi archivi (informatici o cartacei) per un periodo di 5 anni. L'accesso agli archivi è consentito al Presidente del CdA, ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da specifiche norme di legge vigenti .

VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE

VIOLAZIONE DEL MODELLO

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, letto b) del d. Lgs. 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". La definizione di un sistema disciplinare diventa pertanto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da Fachini Gears in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

Costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico del Modello e delle procedure da esso richiamate nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti ovvero l'omissione degli stessi, che:
 - o espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal d. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - o siano direttamente collegati al compimento di uno dei Reati contemplati; e/o
 - o siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d. Lgs. 231/2001.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. A seguito degli accertamenti necessari, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procederà alla convocazione dell'assemblea

dei soci al fine di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione. A seguito degli accertamenti necessari, il Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non provveda, procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

In caso di violazione accertata, da parte dei Dirigenti, del presente Modello e/o delle procedure interne da esso previste e/o richiamate, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee normativamente previste in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Alla notizia di violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte del personale dipendente stabilite dal CCNL vigente, in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello sono considerati illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

Per quanta riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI E DELLE ASSISTENZE TECNICHE

Nei confronti degli Agenti, che si rendessero responsabili di violazioni delle norme e disposizioni del Modello e/o delle procedure in esso previste o richiamate, a seconda della gravità del comportamento, verrà adottato il recesso per giusta causa secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti. Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E/O CONSULENTI COMMERCIALI E/O FINANZIARI

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti commerciali e/o finanziari è sanzionata secondo quanta previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o secondo quanta previsto dalla normativa vigente. Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Fachini Gears si impegna a promuovere e dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologico/comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto sarà data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

L'adozione del presente Modello sarà comunicata a tutti i Dipendenti e Collaboratori presenti in azienda al momento dell'adozione.

Con riferimento alle finalità del presente Modello, l'inserimento dei nuovi assunti prevede:

- le informative inerenti il CCNL di riferimento;
- la consegna da parte dell'Ufficio del Personale del Codice Etico;

L'Ufficio del Personale conserverà evidenza scritta dell'avvenuta consegna.

In ogni caso, sia alla rete di vendita che agli altri soggetti esterni alla Società (Società di servizi, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.), dovranno essere fornite, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente potrebbero avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Verranno inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Le modifiche e gli aggiornamenti al Modello o al Codice Etico di riferimento verranno effettuate secondo quanto previsto al capitolo 2.5 del presente Modello e prontamente comunicate direttamente ai Dipendenti e alle funzioni competenti per i relativi aggiornamenti e/o comunicazioni agli Agenti.

IL SISTEMA DELLE VERIFICHE

Fermi restando i compiti e le responsabilità dell'OdV nelle verifiche sull'efficacia e attuazione del Modello, la Società porrà in essere idonee procedure al fine di garantire le seguenti tipologie di verifica:

- **VERIFICHE SUGLI ATTI POSTI IN ESSERE:** periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da Fachini Gears nelle aree a rischio.

- **ATTIVITA DI MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVITA' DEL MODELLO:** ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, verrà istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari saranno tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello;

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma loro assegnati.

I responsabili delle aree a rischio individuate avranno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Ufficio del Personale che ne curerà l'archiviazione per la messa a disposizione dell'OdV, il quale effettuerà a campione il relativo controllo.

VERIFICHE DELLE PROCEDURE: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con il rapporto annuale

FACHINI GEARS S.p.A.

predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE "A"

riguardante gli articoli 24 e 25 DLgs 231/2001 - Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poichè il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- **Concussione (art. 317 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- Corruzione per un atto d'ufficio a contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la

qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- Truffa (art. 640 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici .

- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si citano, a titolo di esempio, non esaustivo:

- o attività promozionali presso i clienti

- o acquisizione di commesse dalla P.A.

- o gestione commerciale delle commesse

- o definizione tecnica delle offerte

- o gestione tecnica delle commesse

- o gestione delle attività su rete informatica della P.A.

- o contabilità e bilancio

- o gestione delle attività doganali

- o recupero crediti

- o gestione degli affari legali e societari

- o gestione delle relazioni sindacali

- o servizio di prevenzione e protezione ambientale

- o rapporti con Istituti di Credito

- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio non esaustivo:

- o acquisti

- o gestione delle attività di tesoreria

- o gestione amministrativa dei contratti attivi

- o gestione amministrativa dei contratti passivi

- o gestione dei sistemi informatici.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti sono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico
- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte
- le procedure formative/informative nei processi di assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale.

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del Decreto sopra descritti
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

PARTE SPECIALE "B"

riguardante l'articolo 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Descrizione dei reati

Per quanta concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materia di non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno

(art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 % o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 %.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 % da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

• *Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

• *Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)*

- *Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto;
- Il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla

predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni a quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni a quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali e dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire ad ostacolare, mediante occultamento di documenti e con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per se o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questa è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio, e della relativa relazione sulla gestione;
2. la redazione delle relazioni periodiche infra - annuali;
3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fachini Gears, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
4. la predisposizione di prospetti informativi;
5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione;
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
7. l'influenza sull'Assemblea;
8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di

Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Fachini Gears, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dovranno, in genere, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il piano dei conti di contabilità generale;
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;

Ai consulenti ed ai partner esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituirà obbligo

contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto - Reati societari.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fachini Gears.

In ordine a tale punto, è fatto DIVIETO di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fachini Gears;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fachini Gears;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali

che su tali norme si fonda no, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, e fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, e fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:

(a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore;

(b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili dovranno osservare le regole ed i criteri di seguito indicati allo scopo di prevenire condotte in contrasto con I principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari di Fachini Gears, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

Sarà responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza potrà organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

Fachini Gears, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo - contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con Fachini Gears.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fachini Gears, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con Fachini Gears;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo - contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

I revisori avranno libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale e si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima.

La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione. Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno ad Fachini Gears, la funzione Amministrazione e finanza dovrà provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte. Le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda saranno sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve,

sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sui capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sui capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte delle funzioni competenti di Fachini Gears.
- c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanta espresso al precedente punto, sono conformi ai seguenti criteri:

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanta richiesto al precedente punta 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione,

una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner sarà contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne reati societari, saranno i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvederà all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvederà a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "C"

Riguardante l'articolo 25-quater d. lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quater del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nel territorio dello Stato, promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei

precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentati alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen., ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del d. lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che

prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverse da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità della società.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto nel punto elenco precedente. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa, è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica di chi agisce, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che di chi agisce abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che egli abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, chi agisce dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle cosiddette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle cosiddette "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con gli Enti, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Fachini Gears.

Ai collaboratori esterni e resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
2. utilizzare anche occasionalmente Fachini Gears, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, che, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire il parere dell'OdV;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;

8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste;
3. nei caso in cui Fachini Gears coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di Fachini Gears;
4. nel caso in cui a Fachini Gears sia proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
5. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, dovranno essere

completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio: la Scheda di evidenza

Il Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diventa il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interne (o dai responsabili interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risultino le seguenti informazioni:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte;
- il socio di controllo (se noto);
- la data ed il tipo di operazione effettuata;
- se esistono rapporti preesistenti tra Fachini Gears e la controparte;
- il valore dell'operazione;
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto);
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto);
- eventuali segnalazioni.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV di Fachini Gears la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso della svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV di Fachini Gears della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV potrà predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione; di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanta concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate relative:

- alle modalità di compilazione delle schede di evidenza
- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "D"

Riguardante l'articolo 25-quinquies d. lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 255quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228 la quale, all'art. 5, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste alle società i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale: se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o si tragga profitto da una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; e altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi

mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra a ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto a parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater cod. pen.).

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600quater cod. pen.).

- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o tragga profitto da una situazione di inferiorità fisica o psichica o da una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni a ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanta attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte di Fachini Gears, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con il Fachini Gears.

E' prevista l'emanazione di linee guida in materia di utilizzo degli strumenti informatici, nonché l'utilizzo di applicativi informatici volti a prevenire l'accesso a siti pornografici. In ogni caso tale eventuale attività posta in essere dal singolo non costituisce e non può costituire in alcun modo vantaggio per la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con Fachini Gears, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico
- le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale
- CCNL in vigore per i dipendenti di Fachini Gears.

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto (Delitti contro la personalità individuale);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente Fachini Gears, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di Fachini Gears, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore di Fachini Gears, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile;
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner e tenuto ad informare immediatamente l'OdV di Fachini Gears di tale anomalia;
6. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi con la quale essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al d. lgs. 231/01, del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico, con impegno a osservare le regole ivi contenute pena, in difetto, di risoluzione del rapporto;
7. devono essere rispettate, da tutti gli esponenti aziendali, le prescrizioni del Codice Etico dirette a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
8. Fachini Gears è tenuto a dotarsi di strumenti informatici di "content filtering",

costantemente aggiornati e monitorati da primarie e qualificate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;

9. Fachini Gears periodicamente sensibilizza in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

10. nel rispetto delle normative vigenti, Fachini Gears si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;

11. Fachini Gears valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale";

12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, Fachini Gears intraprende le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

13. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di Fachini Gears emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanta concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- svolgere verifiche periodiche sui rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "E"

Riguardante l'articolo 25-sexies d. lgs. 231/2001 - Fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di Abuso di Mercato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base alla nuova normativa la società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società;
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b) (reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF); - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). Qualora la condotta illecita costituisca reato, la responsabilità della società troverà fondamento nell'art. 25-sexies del Decreto. Nelle ipotesi che vengono configurate come illecito amministrativo, la società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto .

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime - cosiddetto trading;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - cosiddetto tipping;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - cosiddetto tuyautage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyautage e a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - cosiddetto criminal insider (e il caso ad esempio del "pirata informatico").

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (cosiddetto aggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cosiddetto aggio operativo).

In questa fattispecie sono compresi anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

La responsabilità delle società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-quinquies del TUF.

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di trading, tipping e tuyautage di cui all'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Ai fini dell'applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

- *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La disciplina dell'insider trading è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia:

- di carattere preciso - nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno

o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari, gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF - ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sui mercati dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sui mercati dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sui mercati monetari;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato Italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, è importante evidenziare che Fachini

Gears, non è quotata in borsa e, pertanto, il rischio in relazione ai reati sopra specificati appare meramente teorico o, comunque, assolutamente marginale. In ogni caso Fachini Gears, operando anche con soggetti quotati in borsa, ha ritenuto opportuno individuare le aree potenzialmente a rischio e prevedere idonei principi di comportamenti volti a prevenire i reati in esame.

Le aree di attività ritenute eventualmente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
4. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Partner e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione

della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, da considerarsi:

1. comportamenti sempre vietati, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato, oppure
2. comportamenti sospetti, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

In quest'ultimo caso le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previa mente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, Infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner, definiti unita rimanete Destinatari.

I Destinatari, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce un obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

PARTE SPECIALE "F"

Riguardante l'articolo 25-septies d. lgs. 231/2001 - Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Per quanta concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità delle società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro. Successivamente, con d. lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il TESTO UNICO per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale nuovo assetto normativo prevede, all'art. 30 l'esimente dalla responsabilità per la società che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal d. lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello Organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, in

rapporto a quanta richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo sono adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il TESTO UNICO ha previsto espressamente, al comma quinto dell'art. 30, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Descrizione dei reati

Delitti previsti dal codice penale

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.).*

Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies al d. lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antinfortunistiche, la Società è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote .

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).*

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche della società per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio saranno individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che è in stato di revisione in base alla normativa attuale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed

impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- c. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con Fachini Gears, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- d. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali dovranno, a titolo esemplificativo, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;
- le procedure di Fachini Gears stabilite per ogni settore dell'attività di produzione industriale in materia di sicurezza e lavoro;
- i CCNL in vigore.

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente Fachini Gears, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Le funzioni dirigenti e i responsabili del settore produzione:

- verificheranno periodicamente, e ogni volta che sia introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da Fachini Gears e vigenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;
- verificheranno periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, saranno implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sui lavoro;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partner o fornitori, sarà svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori sarà valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini "ex ante";
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner sarà tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore di tale anomalia;
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sui lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni Inail individuano come meritevoli di attenzione;
5. dovrà essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sui lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, Fachini Gears intraprenderà le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di Fachini Gears emetterà una raccomandazione, destinati all'Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO

Principi

L'azienda ha strutturato un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL)

- seguendo i contenuti espressi nelle Linee Guida UNI INAIL e riportati nel presente documento;
- dando attuazione a quanto esplicitato nella politica di Sicurezza Sui Lavoro (SSL) che l'azienda stessa ha definito, quale parte del sistema di gestione generale dell'impresa;
- creando procedure, processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda;
- definendo le responsabilità dei soggetti.

In particolare Fachini Gears si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sui lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel

persona e la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sui lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi; la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione attuato;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL sono stati considerati:

- l'attività svolta e la dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti;
- la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, del dirigenti, del preposti e del lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e degli

addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile Fachini Gears, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

Fachini Gears ha ritenuto di individuare un soggetto dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità al presente documento.

Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione del SGSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti; infatti Fachini Gears è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.

L'azienda, quindi:

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

Il RSPP nominato è a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale.

Formazione, addestramento, consapevolezza

Fachini Gears definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti del SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

Il SGSL di Fachini Gears prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del

personale addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

Fachini Gears organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Fachini Gears è attiva da sempre per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti il SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per il SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni): pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati): autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza aziendale.

Fachini Gears tiene ed aggiorna la documentazione relativa al SGSL, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi delle Linee Guida Uni Inail, al precipuo fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;

- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SGSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

Fachini Gears ha nominato la persona incaricata della gestione del sistema documentale, inoltre:

- ha determinato i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- ha prescritto le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- ha determinato i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- ha fornito le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- ha determinato le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica del SSL, il Sistema di Gestione della Sicurezza Lavoro si integra ed è congruente con la gestione complessiva dell'impresa.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di Sicurezza e di Salute di tutti i processi correlati fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fachini Gears assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi del SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità del SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sui SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal persona le e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi del SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia del SGSL; evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sui SSL;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fachini Gears stabilisce ed aggiorna:

- le procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- le procedure che riguardano gli aspetti del SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- le procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, o se si verifica un'emergenza

Fachini Gears ha individuato e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile del SGSL;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa che cosa e come);

- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema

Monitoraggio interno della sicurezza

II SGSL di Fachini Gears prevede una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso.

Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO

Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno della società dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti) e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO

II monitoraggio sulla funzionalità del sistema (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, e correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.

La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento del SGSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

Le verifiche sono effettuate da persone competenti.

In caso di rischi elevati, saranno previsti metodi di monitoraggio per un elevato livello di affidabilità, con:

- interventi a maggiore frequenza;

- elevata competenza dei verificatori;
- dettaglio nella registrazione dei monitoraggi; organizzazione di eventuali interventi correttivi.

Nella scelta dei verificatori sarà considerata:

- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori;
- la necessita di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica;
- il livello di formazione.

I verificatori sono responsabili, per quanta di loro pertinenza, di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l'ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure definite;
- raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia del SGSL sottoposto al monitoraggio;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio;
- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio.

I verificatori hanno responsabilità e autorità per:

- analizzare i dati relativi ad infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

Le verifiche relative al SGSL sono estese a quanta stabilito in apposite schede di verifica e prevedono la raccolta dei casi di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose dei quali si terra conto nel riesame del sistema.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate sono verbalizzate da parte dell'auditor in appositi "Verbali di rilevazione/monitoraggio" approvati dal datore di lavoro e messi a disposizione del responsabile interessato, oltre che al RLS e al RSPP.

I risultati del monitoraggio sono discussi con il datore di lavoro durante le riunioni di riesame

e miglioramento del SGSL e utilizzati per stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, se è correttamente applicato, se è mantenuto attivo e se permette di raggiungere gli obiettivi, consentendo così al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza (quali ad esempio l'adeguamento della politica di SSL e/o la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento del SGSL).

I risultati dei monitoraggi sono riportati negli appositi "Verbali di rilevazione/monitoraggio" nel quale si specificano:

- le non conformità riscontrate;
- le azioni da intraprendere (ev. comprensive di tempo di attuazione);
- le funzioni impegnate a sanare le non conformità.

La predisposizione di una azione correttiva comporterà sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità. Tale condizione deve essere indicata nel campo "Annotazioni" del "Verbale di monitoraggio".

Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di SSL pianificati, nonché il SGSL stesso, sono sottoposti a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

L'azienda ha stabilito le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente (ved. anche DVR).

Di seguito sono indicati criteri di base utilizzati nell'impostazione di un piano di monitoraggio efficace:

- a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanta concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgerà verifiche periodiche sui rispetto delle procedure interne e del Sistema di Gestione Sicurezza Lavora;
- svolgerà verifiche in merito alla effettiva attuazione del Sistema di Gestione Sicurezza Lavora, al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame;
- proporrà che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale; Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o Informatico;
- esaminerà eventuali segnalazioni specifiche ed effettuerà gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE "G"

Riguardante i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 491 bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis - quinquies, 640 quinquies c.p.)

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al d. lgs. 231/01, l'art. 24 bis per la punibilità della società in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

- *Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)*

Tale norma prevede che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

- *Accesso abusivo ad un sistema Informatica o telematico (art. 615 ter cod. pen.)*

Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cad. pen.)*

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema Informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.).*

Con le recenti modifiche alla norma è punibile "chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)*

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rivela, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies cod.pen.)*

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)*

La società è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)*

Responsabilità della società anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.)*

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse della Società.

In generale, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanta meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre

operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- a. l'espletamento della commessa;
- b. i rapporti con eventuali subappaltatori;
- c. le attività di collaudo.

2) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);

3) i rapporti con la P. A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- il DPSS per la tutela della Privacy e ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici;
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere.

Ai collaboratori esterni e resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale;
2. porre in essere comportamenti che sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex d. lgs. 96/2003.

Principi procedurali specifici

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - I. all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - II. alla possibilità per Fachini Gears di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - III. all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Fachini Gears e nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanta ordinaria mente previsto.

PARTE SPECIALE "H"

Riguardante l'articolo 25 octies d. Lgs. 231/2001 - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Descrizione dei reati

L'art. 25 octies, di recente introduzione, ha previsto la sanzionabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Queste le ipotesi di reato previste.

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.)*

Si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- *Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)*

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648 ter cod. pen.)*

Prevede la responsabilità penale per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

Aree a rischio

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

- **aree a rischio:** tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti. Si indicano, a titolo di esempio:

o settore acquisti;

o settore commerciale;

- **aree di supporto:** quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio il settore amministrativo e finanziario.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali so no state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, so no state circoscritte nelle seguenti:

- acquisto di beni provenienti da furto;
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui so no coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Fachini Gears, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari dovranno, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le procedure operative / regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative / regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte;
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

Ai collaboratori esterni e resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e fatto divieto in particolare di:

- effettuare acquisti non autorizzati;
- utilizzare capitali di provenienza illecita.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili;
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, o un dirigente da questi incaricato, e tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P. A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, sarà compilata dal responsabile interne (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il

coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso della svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del suo valore economico;

b) i soggetti coinvolti nell'operazione;

c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riporteranno gli estremi della lettera di nomina a responsabile o, in alternativa, si potrà allegare una copia della lettera;

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interne (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati relativi a riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, utili o beni di provenienza illecita;

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interne (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, saranno sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c. p.;

g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

I. motivazione dell'operazione e interesse alla stessa;

II. passaggi significativi dell'operazione;

III. garanzie rilasciate;

IV. richiesta del finanziamento;

V. ricevimento delle somme;

VI. rendiconto dell'impiego delle somme ottenute;

VII. conclusione dell'operazione;

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere Fachini Gears nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di:

I. motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori;

II. elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi;

III. tipo di incarico conferito;

IV. corrispettivo riconosciuto;

V. eventuali condizioni particolari applicate;

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di:

I. motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner;

II. elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario;

III. tipo di accordo associativo realizzato;

IV. condizioni economiche pattuite;

V. eventuali condizioni particolari applicate

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, sarà riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, qua Ii, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

3. informare l'OdV del proprio Fachini Gears in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;

4. tenere a disposizione dell'OdV di Fachini Gears, la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso della svolgimento della procedura;

5. dare informativa all'OdV di Fachini Gears, della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interne (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

OdV di Fachini Gears potrà autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, ad esempio con cadenza mensile, nel caso di partecipazione di società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di Fachini Gears:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, relative a: una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio;
- i limiti entro i quali non sarà necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) a ai sub-responsabili interni;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per Fachini Gears di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ad opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;

PARTE SPECIALE "I"

Riguardante i c.d. Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia

Descrizione dei reati

Con la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti per i quali è stata prevista la punibilità della società, a seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato.

Con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stata definita il c.d. "reato transazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicata un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa delle società per i reati previsti transazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica alla società la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica alla società la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni;

- nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica alla società la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

DELITTI PREVISTI

- *Associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.)*

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, e prevede la punibilità anche solo di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

- *Associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)*

L'ipotesi di reato è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. È prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)*

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)*

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del T.v. d. Igs. 286/98 - come modificato dalla legge 189/02)*

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c) bis il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o

promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- *Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)*

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di merger & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di Fachini Gears, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV;
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni;

- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio e rinvenibile presso l'OdV

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui so no coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico;
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Fachini Gears.

Ai collaboratori esterni e resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fachini Gears: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente Fachini Gears, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia nota;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria dovrà presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità dovranno essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste;
3. nel caso in cui Fachini Gears coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni dovranno essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di Fachini Gears;
4. nel caso in cui a Fachini Gears venga proposta un'operazione anomala, essa sarà sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. Quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
5. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, dovranno essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio: la Scheda di Evidenza

Il Consiglio di Amministrazione di Fachini Gears, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diverrà il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Per ogni singola operazione a rischio dovrà essere compilata dal responsabile interne (o dai responsabili interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risultino le seguenti informazioni:

- il nominativo ed i dati anagrafici della controparte;
- il socio di controllo (se noto);
- la data ed il tipo di operazione effettuata;
- se esistono rapporti preesistenti tra Fachini Gears e la controparte; il valore dell'operazione:
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto);
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto);
- eventuali segnalazioni.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà, in particolare:

1. informare l'OdV del proprio Fachini Gears in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV di Fachini Gears la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV di Fachini Gears della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV di Fachini Gears predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione: di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i

reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative:
- alle modalità di compilazione delle schede di evidenza;
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

Aggiornamento

L. 94/2009, L. 99/2009 e L. 116/09

Evoluzione del quadro normativo di riferimento

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sui D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti :

1. "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia";
2. "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"(cd "Sviluppo").

Le Leggi n. 94 dell' luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli:

- 25- decies in merito ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Il c.d. "Collegato Sviluppo" ha anche previsto, oltre alla modifica della rubrica, l'introduzione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. nell'art. 25-bis.

Nelle parti speciali sono indicate le fattispecie di reato, modificate o inserite ex novo. Tra le ipotesi del primo tipo si richiamano ad esempio i citati artt. 473 e 474 c.p. riguardanti, rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi che, riscritti completamente dal collegato "Sviluppo", prevedono un inasprimento delle pene base e stabiliscono sanzioni per le società che traggono giovamento dalla commissione di tali illeciti (fino a 500 quote e misure interdittive fino a un anno). Tra i nuovi reati si segnala invece la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari, art. 517-quater.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal

D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, così come l'art. 25 decies relativo ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). La parte speciale "I", contenuta già nel Modello organizzativo approvato il 13/03/2009 aveva preso in esame le fattispecie di reato collegate alla criminalità organizzata e oggi specificate anche nel D.Lgs. 231/01, all'art. 24 ter, come introdotto dall'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, ed anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'arricchimento della "famiglia" dei reati presupposto ha costretto tutti ad aggiornare il Modello e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs.231/2001.

Pertanto, al Modello Organizzativo è stata aggiunta la presente Parte Generale e le Parti Speciali connesse ai reati che possono costituire Fonte di responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare è opportuno evidenziare che tra gli specifici presidi di controllo, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, la società ha tenuto in debita considerazione il fatto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte".

Da un punto di vista prettamente pratico, pertanto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001

Rinvio alla PARTE SPECIALE "I"

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con la Legge 94/2009 ha introdotto l'art. 24 ter al Decreto Legislativo 231/2001, per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di criminalità organizzata e, in particolare dell'art. 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 codice penale, nonché dell'art. 74 del testo Unico di cui al DPR 309/90.

La punibilità dell'Ente per i predetti reati era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato e le attività svolte dall'Azienda ai fini della prevenzione di tali reati sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, come approvato già in data 13/03/2009, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

PARTE SPECIALE "L"

Riguardante l'art. 25 bis lettera f) bis – falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Descrizione dei reati

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito la lettera f) all'elenco di reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs.231 e per i quali è prevista la punibilità dell'Ente.

L'art. 25 bis, all'origine, prevedeva la sanzionabilità per le ipotesi di reato relative a falsità in monete carte di pubblico credito e valori di bollo. Oggi, con la recente integrazione, le persone giuridiche sane potenzialmente punibili anche per la contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare la norma prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione a uso di marchi o segni distintivi avverta di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. .. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di rischio, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Fachini Gears S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis lettera f) bis (art. 473 e 474 c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", so no stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento e connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Predisposizione della documentazione ed invio della stessa per la partecipazione (anche mediante ATI) alla gara/ procedura negoziata
- Ad Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente pubblico

2. Vendite a clienti privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite

dimostrative (Tecnici interni o esterni)

- Stipula del contratto (eventuale rinegoziazione delle condizioni di fornitura, in deroga alle offerte standard)

3. Ambiente, salute e sicurezza

- Comunicazioni/dichiarazioni ex L. 81/2008
- Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali
- Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.)
- Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti

4. Rapporti commerciali

- Sorveglianza qualità e prescrizioni Direttive CEE
- Rapporti commerciali con soggetti che propongono prodotti con segni falsi

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti
- le procedure operative /regolamenti interni relativi al controllo delle certificazioni e, comunque, in materia di ambiente, sicurezza, salute
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di informazione scientifica

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale con la società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per i reati in esame;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito della divulgazione di informazioni, occorre adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede;
- nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in esame;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interne o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

FACHINI GEARS S.p.A.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE "M"

Riguardante i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 – d.lgs. n. 231/2001

Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia a violenza (art. 513 Bis c.p.).

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocimento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche a denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 Quater c.p.)

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di rischio, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Fachini Gears S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 (da art. 513 c.p. a art. 515 c.p. - art. 517 c.p. e 517 ter c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare a procedure negoziate

- Contatto tra i rappresentanti della società e della PA
- Rinegoziazioni per rinnovo contrattuale in caso di proroga

2. Vendite a clienti privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

3. Meeting ed attività congressuali

- Contatto con il Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio diretto all'eventuale coinvolgimento in iniziative varie.

4. Consulenze scientifiche

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza per:
 - iniziative scientifiche (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. ricerche statistiche, pubblicazione testi ecc.);
 - prestazioni di servizi a contenuto scientifico (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. per relazionare a corsi di formazione organizzati dalla società per operatori in ambito metalmeccanico, per fornire consulenze, per svolgere attività di formazione interna del personale della società, ecc.).
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

5. Collaborazioni con opinion leader

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un accordo di collaborazione,

finalizzato allo scambio di risorse (essenzialmente lavoro e strumentazione) in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

6. Gestione del contenzioso

- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di consulenti esterni che agiscano in nome e/o per conto della società

7. Ambiente, salute e sicurezza

- Gestione dei rapporti in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla Legge 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali;
- Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.);
- Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

8. Recupero Crediti

- Contatto con i clienti PA e privati per proposte transattive, solleciti, verifiche stato liquidazione fatture;
- Operazioni di cartolarizzazione dei crediti commerciali vantati dalla società. Contatti con le amministrazioni pubbliche per la riconciliazione delle fatture.

AREE STRUMENTALI

Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Fachini Gears S.p.A., le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali

coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'.

Di seguito e riepilogato il quadro in precedenza esposto.

1. CONTABILITA' E BILANCIO - attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori e clienti
- Registrazione fatture attive e passive
- Emissione delle fatture attive
- Liquidazione fatture passive
- Registrazioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
- Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- Registrazione della chiusura dei conti

2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - attività sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

3. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE - attività sensibili

- Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire.
- Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti.
- Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.

4. FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - attività sensibili

- Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni
- Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi
- Chiara definizione degli obiettivi
- Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento dei premi
- Pianificazione di corsi di formazione / erogazione di training
- Raccolta ed archiviazione dei documenti di certificazione delle presenze/partecipazioni e dei corsi effettuati.

5. GESTIONE DELLA FORZA VENDITE - attività sensibili

- Selezione delle Agenzie di Vendita
- Definizione dei termini e delle condizioni del rapporto
- Stipula del contratto di agenzia
- Formazione della Forza Vendite
- Monitoraggio sugli agenti

6. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE - attività sensibili

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget .

7. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

8. GESTIONE DEI DEPOSITI - attività sensibili

- Gestione dei movimenti di magazzino
- Inventariazione
- Dismissione/distruzione dei materiali non più utilizzabili

9. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - attività sensibili

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari.
- Elaborazione stipendi e relativa registrazione. Pagamento stipendi e relativa registrazione.
- Gestione anticipi ai dipendenti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative / regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di

approvvigionamento

- le procedure operative / regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di controllo qualità
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di informazione scientifica

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 5) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 6) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 7) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Principi procedurali specifici

La società utilizza procedure tali per cui appare improbabile la possibilità di comportamenti illeciti connessi ai reati di cui alla presente sezione, in ogni caso qualora la società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio: Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) i soggetti coinvolti nell'operazione
- c) Il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che ha eseguito le opportune verifiche in merito alla correttezza del comportamento delle parti e alla originalità dei prodotti
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che, nell'esecuzione dell'incarico, non sono incorsi in reati di cui alla presente sezione
- g) la dichiarazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti

nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
- passaggi significativi dell'operazione
- garanzie rilasciate
- conclusione dell'operazione

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, ad esempio con cadenza mensile, nel caso di partecipazione di Ente a molteplici procedure pubbliche di

carattere ripetitivo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia della proprietà intellettuale da parte del titolare di marchi, brevetti, segni distintivi, model li e disegni, nonché la conformità del bene alle caratteristiche indicate.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:

- una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza
- i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio

- i limiti entro i quali non e necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interne (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
- alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Fachini Gears S.p.A., con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e

FACHINI GEARS S.p.A.

connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanta ordinariamente previsti.

PARTE SPECIALE "N"

Riguardante i delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 nonies - d. Igs. n. 231/2001

Descrizione dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 nonies del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941)

Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge n. 633/1941)

Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art.171 ter Legge n. 633/1941)

Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies Legge n. 633/1941)

Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge n. 633/1941)

Aree a rischio

Sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Fachini Gears S.p.A., delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies (art. 171 L.633/1941), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso

il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - attività' sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

2. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - attività' sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza Informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

3. VENDITE A CLIENTI PRIVATI - attività' sensibili

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative o visite dimostrative

AREE STRUMENTALI

Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Fachini Gears S.p.A., le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. 'di supporto' alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili'.

Di seguito e riepilogato il quadro in precedenza esposto.

4. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE - attività' sensibili

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Il Consiglio di Amministrazione ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative / regolamenti interni

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno

Principi procedurali specifici

A fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, a un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che

richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa

b) i soggetti coinvolti nell'operazione

c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che ha eseguito le opportune verifiche in merito alla correttezza del comportamento delle parti e alla originalità dei prodotti

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interne (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale

f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che, nell'esecuzione dell'incarico, non sono incorsi in reati di cui alla presente sezione

g) la dichiarazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
- passaggi significativi dell'operazione
- garanzie rilasciate
- conclusione dell'operazione

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione

j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta

all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interne (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

L'OdV può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, ad esempio con cadenza mensile, nel caso di partecipazione di Ente a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere

scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:

- una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza
- i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE "P"

Riguardante i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 "decies" d. Lgs. n. 231/2001

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con l'art. 4, comma primo, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reati previsti dall'art. 377 bis del c.p.

La legge, in realtà, ha commesso un errore nella numerazione dell'articolo in seno al D.Lgs. 231/01, definendolo nonies senza tener conto di quanta già inserito con tale medesima numerazione dalla precedente Legge 23 luglio 2009 n.99 all'articolo 15 comma 7 lettera c). Per tale motivo nella redazione del presente aggiornamento si è ritenuto far riferimento all'art. 25 decies, correggendo l'errore.

La punibilità dell'Ente per il predetto reato previsto dall'art. 377 bis del codice penale era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali e, pertanto, le attività svolte da Fachini Gears S.p.A. ai fini della prevenzione di tale reato sono specificate nella parte speciale "I" del presente Modello, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.